



## ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

Milano, 07 dicembre 2020  
Prot. 50/20 MB/MV Circolare

Alle Associazioni Regionali / Provinciali  
A tutte le Scuole Sci AMSI  
A tutti i Maestri di sci L.P. AMSI  
Loro sedi.

### CIRCOLARE NUOVO D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020

L'art.1, comma 10, lett. oo) del DPCM del 03/12/2020 prevede: " *sono chiusi gli impianti nei comprensori ...*" e non le piste.

Si tratta però, come è noto, di disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Tutte disposizioni la cui *ratio* è il contenimento della diffusione del virus COVID-19 mediante, tra l'altro, il mantenimento continuo della condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ed allo scopo precipuo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano, fra le tante, anche le seguenti misure:

- i) è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli (...) in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
- ii) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- iii) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- iv) in ordine alle attività professionali si raccomanda che (...*omissis*...) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- v) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale (...) per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente



*comodifacile!*

**A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -**

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: [info@amsi.it](mailto:info@amsi.it) - [info@pec.amsi.it](mailto:info@pec.amsi.it) - Web Site: [www.amsi.it](http://www.amsi.it)



## ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

all'adozione di apposite linee guida (...) rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Dalla lettura coordinata e sistematica di tali norme si ricava quindi che le piste non sono chiuse (sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici, tranne che per gli atleti, ma solo per permettere loro la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni ...), ma è evidente che queste possono essere frequentate, così come tutte le altre porzioni di territorio nazionale, comprese quelle montane, innevate o meno che siano, SOLO:

- indossando sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ove non possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Il maestro che risale le piste con gli allievi a piedi, con le pelli, addirittura su una motoslitte o un gatto delle nevi, questa condizione non la può garantire, sicché tutti debbono indossare le mascherine;
- nel rispetto costante della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri trattandosi di attività sportiva all'aperto;
- con divieto di far assumere alla situazione le caratteristiche della "manifestazione pubblica" (es.: ritrovo scialpinistico, gita sociale, etc ...) che comporti aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti ed è evidente che un singolo maestro con un singolo allievo, non fanno assembramento;
- sulla base di specifici protocolli anti contagio che il singolo professionista maestro / scuola è consigliato adotti.

Quindi possiamo sostenere che:

1) così come può essere praticato ed insegnato lo sci di fondo, lo sci da fondo escursionistico, il telemark, non può ritenersi vietato e, quindi, consentito risalire a scaletta un pendio, così come, se non vietato da altre norme sulla circolazione dei mezzi a motore in aree montane, farsi portare a monte da motoslitte o gatto delle nevi, per poi discendere facendo lezione di sci alpino o snowboard. Quanto al tapis roulant, scale mobili, ma anche skilift, manovie, etc. non è possibile il loro utilizzo. Il riferimento è agli "impianti nei comprensori sciistici" e non "agli impianti di risalita nei comprensori sciistici", sicché la supposta esclusione motivata dal fatto che, tecnicamente, i tappeti mobili non sono impianti di risalita non è fondata. Essi sono impianti anche se non di risalita ma di movimentazione e si trovano nelle aree sciabili all'interno dei comprensori sciistici, quindi il loro uso è vietato.

2. la nostra attività deve ritenersi consentita.

Evidenziamo che:

- si deve sempre indossare una mascherina (vanno bene anche quelle di comunità) e mantenere una distanza di due metri. E' possibile lo svolgimento dell'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche mediante risalita a piedi, a scaletta - spina di pesce, con le ciaspole o con le pelli etc ..., potendosi la stessa di fatto limitare ai campi primi passi o a brevi tratti di piste facili ed accessibili, in compagnia di pochi bambini/adulti che sappiano almeno mantenere l'equilibrio da soli dovendosi mantenere la distanza di due metri e non essendo ancora state approvate dal governo le linee guida



*comodifacile!*

**A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -**

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: [info@amsi.it](mailto:info@amsi.it) - [info@pec.amsi.it](mailto:info@pec.amsi.it) - Web Site: [www.amsi.it](http://www.amsi.it)



## ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

Col.Naz./AMSI sull'insegnamento dello sci che, in tal modo, ci svincolerebbero dall'obbligo di mantenere la distanza;

- il fare lezione in discesa presuppone poi la scelta – che compete in via esclusiva al maestro – di un luogo adatto da valutarsi in base al "tipo" di cliente, all'attività che si vuole svolgere, al livello di difficoltà/sicurezza della pista. Nulla *quaestio* se la pista è aperta (molte piste, se non funzionano gli impianti, non possono nemmeno essere aperte, quindi è bene informarsi prima), mantenuta regolarmente e quindi munita di tutti i dispositivi di protezione (reti, materassi) e debitamente innevata/battuta. Diversamente, pur potendo il maestro in teoria operare addirittura anche fuori pista, in base alla legge, in questa fase ci preme sottolineare che:

1. non tutti i clienti potrebbero essere in grado di seguire adeguatamente ed in sicurezza le indicazioni date con la dovuta professionalità dal maestro; un conto è sciare su una pista battuta, un altro è sciare fuori pista con neve fresca e/o con neve crostosa, altro ancora è sciare su una pista battuta solo dal passaggio degli sciatori come avveniva cinquant'anni fa, ove magari passano mezzi meccanici che però non hanno la fresa abbassata, perché non tenuti a farlo se la pista è chiusa;
2. in caso di sinistro i soccorsi sarebbero presumibilmente più difficili/lenti perché, ove la pista fosse aperta, il gestore li dovrebbe assicurare, in caso di chiusura no e dovrebbe quindi intervenire il soccorso alpino;
3. in caso di sinistro il cliente potrebbe comunque pretendere di essere risarcito dal maestro e l'assicurazione di quest'ultimo come minimo si potrebbe domanderà se è tenuta davvero a coprirlo in una simile situazione.

Alla luce di quanto sopra raccomandiamo la massima attenzione, responsabilità e la solita professionalità che da sempre ci contraddistingue nell'approccio prudente alla montagna per garantire sempre la massima sicurezza e divertimento ai nostri allievi.

Il D.P.C.M. prevede la riapertura delle piste agli sciatori amatoriali il prossimo 7 gennaio 2021. Da qui ad allora non possiamo rischiare di danneggiare la nostra immagine e professionalità e per questo condividiamo, qui ora, l'appello rivolto agli impiantisti associati ANEF dalla Presidente dott. Ghezzi: *"Ciascuno sia consapevole che il proprio, individuale comportamento errato potrebbe avere conseguenze drammatiche, oltre che di immagine, per tutte le altre aziende del settore in Italia"*.

Il Presidente  
Maurizio Bonelli



*comodofacile!*

**A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -**

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: [info@amsi.it](mailto:info@amsi.it) - [info@pec.amsi.it](mailto:info@pec.amsi.it) - Web Site: [www.amsi.it](http://www.amsi.it)